

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Tribunale di Napoli, II Sezione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dott. Ettore Pastore Alinante - Presidente
Dott. Corrado d'Ambrosio - Giudice Relatore

ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento civile n. (omissis) avente ad oggetto: reclamo avverso ordinanza di rigetto di un ricorso ex art. 700 c.p.c., passato in decisione all'udienza camerale dell' (omissis) pendente

TRA

TITOLARE CARTA DI CREDITO

- reclamante -

E

SOCIETA' EMITTENTE CARTA DI CREDITO

- resistente -

NONCHE'

BANCA

- resistente -

OSSERVA

Con reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. depositato il (omissis), un titolare di carta di credito chiedeva al Tribunale di Napoli, in accoglimento del reclamo, di riformare l'ordinanza resa dal Giudice Dr.ssa (omissis) in data (omissis) con cui rigettava il ricorso ex art. 700 c.p.c. da esso proposto.

Premesso che il reclamante conveniva in giudizio la Banca affinché il giudice ordinasse in via d'urgenza la cancellazione della segnalazione dalla medesima effettuata alla Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) con riguardo al sig. (omissis) una volta accertata l'illegittimità della revoca della carta di credito individuale n. (omissis); che lo stesso, a fondamento della propria pretesa, contestava la legittimità della condotta della Banca per aver bloccato l'operatività della carta di credito a seguito di un ritardo di pagamento pari a 4 giorni; che tale condotta aveva determinato una lesione alla sua reputazione personale e commerciale; che, incardinatosi il giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, 1 Sez. Civ., il Giudice Dr.ssa (omissis) fissava l'udienza per la comparizione delle parti per il 18.12.2015 ed il ricorso con il pedissequo decreto venivano ritualmente notificati alle resistenti; che si costituivano in giudizio la Banca e la società emittente la carta di credito che contestavano l'avverso dedotto in rito e nel merito e chiedevano il rigetto della domanda; che all'esito dell'udienza il giudice si riservava in decisione; che, in data 22.12.2015 depositava l'ordinanza R.G. n. (omissis) con cui rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Tanto premesso, il sig. (omissis) chiedeva al Tribunale di Napoli, in accoglimento del reclamo, di riformare l'ordinanza resa dal Giudice Dr.ssa (omissis) e, per l'effetto, accertata la illegittimità della revoca della carta individuale e della segnalazione alla Centrale di Allarme Interbancaria (CAI), ordinare la revoca, la cancellazione, la rettificazione ovvero di compiere tutte le attività necessarie al fine di rimuovere le segnalazioni negative dalla medesima effettuate alla CAI con riguardo al reclamante.

Si costituivano in giudizio le resistenti società, chiedendo il rigetto dell'avverso reclamo, in quanto inammissibile ed infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, la conferma integrale dell'ordinanza reclamata, con condanna del reclamante alla refusione delle spese e competenze di giudizio.

All'udienza camerale dell'(omissis) il collegio si riservava di decidere sul reclamo proposto.

Tanto premesso, il reclamo del sig. (omissis) avverso l'ordinanza emessa dal Giudice Dr.ssa (omissis) sul ricorso ex art. 700 c.p.c. da esso proposto pare infondato, e pertanto non merita accoglimento.

Infatti, questo Collegio giudicante reputa che il provvedimento reso dal Giudice Dr.ssa (omissis) in data 22.12.2015, con cui è stato rigettato il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. richiesto, non pare censurabile.

È importante tenere presente che la funzione pubblica della Centrale di Allarme Interbancaria, consistente nella creazione di un sistema informativo interbancario finalizzato alla gestione del rischio di credito, può essere legittimamente sacrificata mediante l'adozione di provvedimenti cautelari di cancellazione della relativa segnalazione soltanto nell'ipotesi di concreto ed imminente pericolo per l'imprenditore e la sua impresa.

In questo senso, trova piena conferma l'ordinanza reclamata ove è stato escluso il *periculum*, atteso che il ricorrente non svolge un'attività imprenditoriale suscettibile di essere pregiudicata da una segnalazione illegittima.

Ciò è dimostrato, tra l'altro, dal fatto che il sig. (omissis) ha avanzato contestazioni in merito alla legittimità della segnalazione solo con l'istaurazione del procedimento, dopo circa dieci mesi dalla revoca dell'utilizzo della carta di credito e dalla relativa segnalazione.

Peraltro, pure la prova della sussistenza del *periculum* in mora non basterebbe a supportare l'emissione di un provvedimento d'urgenza, atteso che le operazioni compiute dalle resistenti di revoca dell'addebito delle spese della carta di credito sul conto corrente e di segnalazione alla CAI, non appaiono affatto illegittime e/o ingiuste; pertanto, mancherebbe in ogni caso il requisito del *fumus boni iuris* ai fini dell'emissione del richiesto provvedimento d'urgenza.

Infatti, ciò è avvenuto a seguito dello sconfinamento di conto prodotto dal sig. di circa 1.800,00 Euro, dopo che già in numerose occasioni il saldo del conto corrente, a seguito dell'addebito delle spese effettuate con carta di credito, andava in rosso.

Tutto ciò comprovato dagli estratti conto depositati agli atti del giudizio prima della revoca della carta individuale e della segnalazione alla CAI e proprio a causa dei frequenti sconfinamenti nell'utilizzo della carta di credito, la Banca aveva già provveduto a ridurre il limite di utilizzo della stessa da Euro 2.500,00 ad Euro 1.500,00; soltanto dopo l'ennesimo sconfinamento veniva bloccato il servizio di carta di credito e il sig. (omissis), segnalato alla Centrale di Allarme Interbancaria.

Alla luce di tali elementi, si ritiene che il comportamento della Banca e della società emittente la carta di credito sia pienamente legittimo e mera conseguenza dei plurimi inadempimenti del correntista.

Come noto, il titolare di carta di credito, in base al rapporto contrattuale sorto con l'emittente e la banca finanziatrice, può effettuare acquisti senza utilizzare titoli di credito né sborsare contante; in questo modo viene posticipato nel tempo l'effettivo pagamento, con il differimento a una data futura convenuta tra le parti,

Sentenza, Tribunale di Napoli, Pres. Ettore Pastore Alinante, 04 marzo 2016

alla maturazione della quale il titolare dovrà provvedere al pagamento del corrispettivo totale delle spese sostenute.

Ne discende che, per il tempo che intercorre tra l'acquisto e il rimborso del corrispettivo da parte del correntista, la banca concede un prestito al proprio cliente.

Invero, a differenza delle carte di debito che rappresentano mezzi alternativi al contante, le carte di credito consentono di posticipare il pagamento, con o senza limiti di spesa, secondo gli accordi tra la banca finanziatrice e il correntista.

Tuttavia, tale meccanismo prevede che i fondi necessari per la copertura delle spese effettuate debbano essere presenti nel momento in cui avviene l'addebito delle somme dovute.

Circostanza non avvenuta nel caso di specie, che ha legittimato la Banca a revocare la possibilità del correntista di addebitare sul conto le spese effettuate con tale servizio di pagamento.

Appare, dunque, del tutto infondato l'assunto sostenuto dal reclamante per cui, ai sensi del contratto, il soggetto legittimato a disporre la revoca della carta di credito sarebbe solo la (omissis) e non anche la (omissis); la banca infatti non ha revocato la carta di credito, bensì soltanto la possibilità di addebitarne le spese sul conto, il tutto sulla base del suo pieno diritto di bloccare il c.d. "servizio carte", essendo essa, e non la finanziatrice delle spese sostenute, per mezzo del sistema di pagamento di dal correntista.

Né vale a fondare l'illegittimità di tale revoca la circostanza per cui si trattava di un mero ritardo di 4 giorni.

Come emerge dagli estratti conto depositati in atti e come già osservato, si trattava della ennesima occasione in cui il saldo del conto corrente, a seguito dell'addebito delle spese mensili effettuate con carta di credito, andava in rosso.

Pertanto, a parere di questo collegio, considerato l'ammontare dello sconfinamento del correntista - di certo non irrilevante -, non è ravvisabile sproporzione nell'iniziativa della Banca, né nella segnalazione alla CAI da parte di società emittente, sempre dovuta in caso di revoca del servizio di carta di credito.

Si ritiene, tra l'altro, che tale condotta neppure abbia procurato quel grave ed irreparabile pregiudizio che, solo se fosse stata illegittima e/o ingiusta, avrebbe giustificato l'emissione del provvedimento di urgenza richiesto.

Alla luce di quanto precede, il Tribunale di Napoli, accertata la assenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, rigetta il proposto reclamo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, II Sez. Civ., così provvede:

- rigetta il reclamo;
- condanna il reclamante al pagamento delle spese di lite a favore delle resistenti da liquidarsi in complessivi 3.000,00, di cui € 160,00 per spese ed C 2.840,00 per onorari, oltre Iva e C.p.a. oltre al rimborso forfettario per spese generali,

Così deciso a Napoli, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 03 febbraio 2016.

IL PRESIDENTE

Dott. Ettore Pastore Alinante

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*